

**MODALITÀ E CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE VARIANTI DI CUI ALL'ART. 5, COMMA 1, DELLA L.R. 33/2015
(in attuazione dell'art. 13, comma 1, lettera d), della L.R. 33/2015)**

Come disposto dall'art. 5, comma 1, della L.R. 33/2015, rientrano nell'ambito di applicazione della legge le varianti in corso d'opera influenti sulla struttura che introducano modifiche tali da rendere l'opera stessa, in tutto o in parte, strutturalmente diversa dall'originale o che siano in grado di incidere sul comportamento sismico complessivo della stessa.

- a) Ai fini dell'art. 5 della L.R. 33/2015, si definiscono varianti al progetto approvato le modifiche edilizie che comportino:
- b) un organismo diverso dal punto di vista tipologico e/o strutturale da quello previsto nel progetto originario;
- c) un aumento del volume o della superficie nonché dell'altezza dell'edificio rispetto al progetto approvato, che comporti una nuova verifica globale dell'intera struttura e/o sottostuttura;

una risposta sismica significativamente diversa.

Rientrano nei casi di cui alle lettere a), b) e c), di cui di cui sopra, quelle modifiche progettuali che:

1. sono in grado di incidere sul comportamento sismico complessivo della struttura, comportando variazioni degli effetti dell'azione sismica o delle resistenze delle strutture stesse o della loro duttilità, quali l'adozione di materiali strutturali o tipologie costruttive diversi da quelli previsti nel progetto iniziale;
2. introducono modifiche tali da rendere l'opera stessa, in tutto o in parte, strutturalmente diversa dall'originale, quali: modifiche all'organismo strutturale per sopraelevazioni, ampliamenti, variazioni del numero dei piani entro e fuori terra; creazione o eliminazione di giunti strutturali; variazioni della tipologia delle fondazioni; modifiche della rigidità nel piano degli impalcati e della copertura; creazione di irregolarità strutturali conseguenti anche a modifiche nella distribuzione e nelle caratteristiche degli elementi non strutturali;
3. introducono modifiche: nella distribuzione in pianta o in altezza degli elementi strutturali sismo-resistenti; negli schemi di calcolo delle strutture principali sismo-resistenti; nelle dimensioni di elementi strutturali sismo-resistenti; nella distribuzione delle masse; portano ad un aumento dell'eccentricità tra il baricentro delle masse e il centro delle rigidità;
4. comportano variazioni del fattore di struttura oppure modifiche in aumento delle classi d'uso e/o della vita nominale delle costruzioni;
5. comportano il passaggio di categoria di intervento secondo la classificazione individuata nel paragrafo 8.4 delle N.T.C. 2008.

Le varianti, definite come nei punti precedenti, sono soggette a deposito del progetto di variante ovvero richiesta di autorizzazione sismica ai sensi degli artt. 6 e 8 della L.R. 33/2015.

Non costituiscono variante, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 33/2015, quindi non sono soggette agli adempimenti di cui alla L.R. 33/2015, tutte le modifiche che non rientrano nei casi di cui ai punti sopra descritti.